

SENT. 49/2022

	- 4 4	SEN1. 49/2022	
	REPUBBLICA ITALIAN	Α	
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO			
LA CORTE DEI CONTI			
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA			
composta dai seguenti magistrati:			
Piero Carlo	FLOREANI	Presidente	
Pasquale	FAVA	Consigliere relatore	
Marco	SCOGNAMIGLIO	Referendario	
ha pronunciato la se	guente		
	SENTENZA		
nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 13339 del registro di segreteria			
promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione			
giurisdizionale regionale per l'Umbria nei confronti di Luca Terradura, nato a			
Umbertide il 28 giugno 1976 e residente a Corciano (PG), in via Meucci n.			
32/1, rappresentato e difeso dall'Avv. Marzio Vaccari, con domicilio eletto			
presso lo studio del difensore in Perugia, via Baldo n. 7.			
Visto l'atto introduttivo del giudizio.			
Visti gli altri atti e documenti di causa.			
Udita, nella pubblica udienza del 23 marzo 2022, con l'assistenza del			
segretario dott.ssa Emilia Amodeo, la relazione del consigliere Pasquale Fava.			
Uditi il Sosti	tuto Procuratore Generale F	Francesco Magno e l'Avv.	
Marzio Vaccari.			
	SVOLGIMENTO DEL PROC	ESSO	
1. La prospet	tazione della Procura regional	le.	

Con l'atto di citazione in epigrafe, depositato il 23 settembre 2021, la	
Procura regionale ha convenuto in giudizio Luca Terradura (al tempo dei fatti	
assessore del Comune di Corciano (PG) per sentirlo condannare al	
pagamento di € 31.473,99 in favore del predetto ente locale, oltre	
rivalutazione, interessi e spese di giudizio.	
Il pregiudizio erariale contestato consiste negli importi corrisposti dal	
Comune di Corciano in ragione dell'aspettativa fruita dal convenuto per	
l'espletamento dell'incarico istituzionale con riguardo ad un rapporto di lavoro	
costituito in modo simulato e al fine esclusivo di far beneficiare il convenuto	
dei versamenti all'ente previdenziale (€ 30.156,25 all'INPS, dal 2014 al 2017)	
e al fondo pensionistico complementare (€ 1.317,74 – mandato di pagamento	
del 27 maggio 2015, n. 1396).	
Il Terradura veniva nominato assessore con decreto sindacale del 6	
giugno 2013, n. 7.	
Con contratto di lavoro a tempo indeterminato veniva assunto presso	
la società Eurostudio Umbria s.r.l. con decorrenza 3 dicembre 2013 (prima di	
allora era disoccupato).	
Il 19 dicembre 2013 il Terradura rappresentava al Comune il	
collocamento in aspettativa per ragioni istituzionali.	
Tra il titolare della predetta ditta e il convenuto esistevano rapporti di	
frequentazione (tra l'altro giocavano nella stessa squadra di pallacanestro).	
Nel 2016 veniva presentata una specifica interrogazione in sede di	
consiglio comunale nella quale si segnalava l'abusivo esercizio del diritto al	
collocamento in aspettativa da parte dell'assessore.	
A seguito di un esposto da parte dei consiglieri comunali veniva aperto	

un procedimento penale presso il Tribunale di Perugia (n. 2017/002936	
R.G.N.R.; il 7 novembre 2018 veniva pronunciata la sentenza di	
patteggiamento n. 2404, divenuta irrevocabile il 31 settembre 2019).	
Il 21 novembre 2017 l'assessore Terradura comunicava la risoluzione	
del rapporto di lavoro con la ditta Eurostudio Umbria s.r.l.	
Dagli accertamenti è emerso che il Terradura non si era mai recato	
presso la ditta e che non possedeva alcuna competenza specifica nel settore	
(quello contabile) di operatività della società Eurostudio.	
Per tali ragioni la Procura regionale, rappresentando la simulazione del	
rapporto di lavoro preordinata alla fruizione di benefici previdenziali, ha chiesto	
la compensazione delle somme erogate dal Comune, integranti danno alla	
finanza pubblica locale.	
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo parte attrice ha prospettato	
l'esistenza di una fattispecie dolosa, atteso il carattere preordinato della	
costituzione di un simulato rapporto di lavoro.	
2. Le difese del convenuto.	
Il convenuto ha contestato la fondatezza dell'azione risarcitoria	
esperita dalla Procura regionale evidenziando: 1) di avere pregresse	
esperienze nell'area della contabilità (richiamando il servizio prestato quale	
addetto contabile presso la Eurotrading Legno s.r.l.): 2) di aver patteggiato solo	
in quanto le proprie condizioni economiche e familiari non gli avrebbero	
consentito una difesa nel processo penale e anche per ottenere il dissequestro	
del proprio conto corrente; 3) che non esisterebbe alcun danno erariale	
potendo il Comune spiegare azione di recupero nei confronti dell'INPS e di	
Eurostudio; 4) che sarebbe presente un errore di calcolo nelle somme	

- pag. 3 di 6 -

contestate (pari ad € 27.626,57 – quelle indicate nel procedimento penale - in
luogo di quella maggiore indicata quale <i>petitum</i> nell'atto di citazione); 5) che
era ben nota al Comune la situazione precaria del convenuto che stava
cercando di conciliare l'impegno lavorativo presso la società Eurostudio con
quello istituzionale.

3. L'udienza pubblica.

Nel corso dell'udienza pubblica del 23 marzo 2022, le parti hanno richiamato gli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni, ribadendo le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate per iscritto. La causa, in quanto matura, è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'azione esperita merita pieno accoglimento (art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20; art. 2697 c.c.).

Dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente la inequivoca esistenza di una condotta dolosa del convenuto foriera di pregiudizio erariale, finalizzata alla fittizia costituzione di rapporto di lavoro privato, durante l'espletamento del mandato, rapporto mai effettivamente eseguito dal lavoratore in ragione della fruizione dell'aspettativa dovuta ex lege.

Come è stato correttamente segnalato dai consiglieri comunali nel corso del dibattito sull'interrogazione del 15 settembre 2016 l'istituto dell'aspettativa è finalizzato alla conservazione del rapporto di lavoro onde permettere al lavoratore l'espletamento del mandato istituzionale.

Nel caso di specie, invece, sussistono evidenti indici gravi, precisi e

concordanti dai quali inferire l'utilizzo abusivo del predetto istituto giuridico,	
anche in ragione del fatto che il rapporto di lavoro è stato costituito mesi dopo	
l'assunzione dell'incarico di assessore e, immediatamente dopo il	
perfezionamento del contratto di lavoro, è stato richiesto ed ottenuto il	
collocamento in aspettativa per ragioni istituzionali.	
Tra la società umbra e l'assessore, difatti, non si è svolto alcun effettivo	
e reale rapporto di lavoro, rapporto la cui costituzione formale è stata	
preordinata alla nascita di vantaggi previdenziali per l'assessore comunale.	
Tutte le somme erogate dal Comune all'INPS e alla ditta (queste ultime	
per il fondo aziendale di previdenza complementare) - € 31.473,99 - integrano	
pregiudizio erariale, da imputarsi, a titolo doloso, al convenuto.	
Essendosi verificata la c.d. deminutio patrimonii non c'è alcun dubbio	
circa l'effettiva e concreta esistenza del danno alla finanza pubblica comunale,	
pregiudizio eziologicamente riconducibile alla condotta intenzionale del	
convenuto.	
2. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i	
criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione	
(Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234),	
devono essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per	
anno, dal momento della liquidazione (art. 150 disp. att. c.c.).	
3. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla	
pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo <i>ex</i> art. 1282,	
primo comma, c.c.	
4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura	
della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma,	

c.g.c.), seguono la soccombenza e devor	o essere poste a carico del	
convenuto.		
P.Q.M.		
la Corte dei conti, Sezione giurisdiz	ionale regionale per l'Umbria,	
condanna Luca Terradura al pagamento, in fa	vore del Comune di Corciano di	
€ 31.473,99, oltre alla rivalutazione monetaria	ed agli interessi nei sensi di cui	
in motivazione.		
Condanna il convenuto al pagamento d	elle spese del giudizio, liquidate	
nell'importo di € 256,07 (diconsi euro duecent	ocinquantasei/07).	
Così deciso in Perugia, nella camera d	i consiglio del 23 marzo 2022.	
Il consigliere estensore	II Presidente	
Pasquale Fava	Piero Carlo Floreani	
(f.to)	(f.to)	
Depositata in segreteria il 17 agosto 2022.		
Il Direttore della segreteria		
Cristina Fittipaldi		
(f.to)		
- pag. 6 di 6 -		